



**Area Sviluppo socio economico e Competitività  
Servizio Programmazione mercatale**

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 84 del 29 giugno 2022**

Oggetto: commercio su aree pubbliche: mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato – rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle relative autorizzazioni/concessioni, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020

## Il dirigente del Servizio Programmazione mercatale

### Premesso che:

- ai sensi della disposizione del Direttore generale n. 9 del 6 marzo 2019, il Servizio *Programmazione mercatale* è competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'uso di posteggi e box nei mercati comunali;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 686, *al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione*, ha previsto la non applicabilità alle attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (cosiddetta *direttiva servizi o Bolkestein*), apportando le seguenti modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva:
  - introduzione al comma 1 dell'art. 7, rubricato *Altri servizi esclusi*, della lettera f-bis): *le disposizioni del presente decreto non si applicano (...) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche*;
  - introduzione all'art. 16, rubricato *Selezione tra diversi candidati*, del comma 4-bis: *le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*;
  - abrogazione dell'art. 70 (che introduceva modifiche all'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998);
- a seguito dell'irrompere della pandemia da *Covid-19* e del conseguente stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022, con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state disposte apposite misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese;
- in particolare, l'art. 103, comma 2, del succitato decreto-legge, come modificato e integrato per effetto dei vari provvedimenti successivamente emanati, ha disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da *Covid-19* conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque fino al 29 giugno 2022.

### Premesso altresì che:

- la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto *decreto rilancio*), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da *Covid-19*, ha previsto il rinnovo per la durata di 12 anni, e quindi fino al 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza entro il 31 dicembre 2020;
- in particolare, l'art. 181 della suddetta legge 77/2020, rubricato *Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*, all'art. 4-bis, dispone: *Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 (...) nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo, e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività*;
- le suddette previsioni hanno trovato ulteriore conferma nei punti 6, 7 e 9 delle linee guida approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 25 novembre 2020;

- in particolare, il citato punto 6 prevede che le concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 *sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032*;
- la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 642 del 29 dicembre 2020, ha recepito le linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo economico, stabilendo il rinnovo in 12 anni e cioè fino al 31 dicembre 2032 e demandando alla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive la definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale;
- il Comune di Napoli, con disposizione del dirigente *pro tempore* del Servizio *Programmazione mercatale* n. 26 del 30 dicembre 2020, repertorio n. 236 del 21 gennaio 2021, ha avviato il procedimento di rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, in attuazione del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, e delle citate linee guida;
- con decreto dirigenziale n. 37 del 5 febbraio 2021, la Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale della Campania ha approvato le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 56-bis, rubricato *Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*, stabilisce: *In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 (...), entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo*;
- il succitato art. 26-bis del decreto-legge 41/2021 stabilisce: *Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista*.

#### **Considerato che:**

- l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con atto di segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021, inviato al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico, nel formulare alcune osservazioni in merito all'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, ha evidenziato che l'esclusione dell'attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo 59/2010 contrasta con l'individuazione puntuale dei settori esclusi prevista dalla *direttiva Bolkestein* (senza margini di discrezionalità per gli Stati membri);
- l'AGCM, inoltre, con atto di segnalazione AS1730 del 22 marzo 2021, inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha proposto, in linea con la disciplina e i principi di diritto europei a presidio della concorrenza, di includere l'attività del commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione del decreto legislativo 59/2010;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 307 del 9 luglio 2021, nelle more della risoluzione della questione inerente all'obbligo per gli organi di amministrazione attiva di disapplicare le norme nazionali confliggenti col diritto dell'Unione europea, rimessa con decreto n. 160 del 24 maggio

2021 del Presidente del Consiglio di Stato all'Adunanza plenaria, ovvero nelle more dell'intervento legislativo auspicato dall'AGCM, ha fornito ai Servizi competenti l'indirizzo di procedere al rilascio dei titoli rinnovati ai sensi del richiamato comma 4-bis dell'art. 181 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

**Preso atto:**

- del dibattito circa l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE al settore del commercio su aree pubbliche, che ha coinvolto vari soggetti istituzionali, tra cui l'AGCM, l'ANCI e le Regioni, e le associazioni di categoria interessate;
- della perdurante situazione di incertezza normativa e giurisprudenziale, che, come riportato nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 307/2021, *potrebbe determinare una situazione di impasse amministrativo*.

**Rilevato che:**

- in riferimento al dibattito circa l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE al settore del commercio su aree pubbliche, a oggi non risultano adottati interventi di riordino e/o di chiarimento sulla materia da parte del legislatore;
- deve intendersi pertanto efficace il provvedimento, adottato dall'Amministrazione comunale, di avvio delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, e delle linee guida di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

**Rilevato altresì che:**

- il Consiglio comunale, con ordine del giorno presentato nella seduta del 28 giugno 2022, ha impegnato il Sindaco e l'Amministrazione comunale a dare impulso agli uffici competenti:
  - per la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata al rinnovo per la durata di 12 anni delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute entro il 31 dicembre 2020, a esclusione di quelle che l'Amministrazione intenderà dismettere o delocalizzare, d'intesa con le Municipalità;
  - per l'assegnazione, mediante procedure a evidenza pubblica, dei posteggi risultanti non attualmente in esercizio, al netto di quelli che l'Amministrazione intenderà dismettere.

**Ritenuto che:**

- per quanto sopra esposto, si debba proseguire procedimento amministrativo di rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avviato con disposizione dirigenziale repertorio n. 236/2021;
- nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo, avviato con disposizione dirigenziale repertorio n. 236/2021, per ragioni di continuità delle attività imprenditoriali, tutela dei livelli occupazionali e continuità del servizio pubblico offerto all'utenza, le concessioni/autorizzazioni in corso di validità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – relative a mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato – debbano conservare la loro validità fino alla data di emissione del provvedimento finale di rilascio del nuovo titolo di concessione di commercio su area pubblica, con scadenza al 31 dicembre 2032.

**Visti:**

- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

- la legge regionale della Campania 21 aprile 2020, n. 7;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020;
- il decreto dirigenziale n. 37 del 5 febbraio 2021 della Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale della Campania;
- il *Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 marzo 2017;
- il *Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28 luglio 2021, modificato e integrato con deliberazione n. 16 del 30 maggio 2022;
- il vigente *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*.

**Attestate:**

- la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

**Attestato altresì che:**

- il presente atto non contiene dati personali.

**DISPONE**

Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- dare atto che con disposizione dirigenziale repertorio n. 236 del 21 gennaio 2021 è stata avviata la procedura di rinnovo, fino al **31 dicembre 2032**, delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato), in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020;
- proseguire il procedimento amministrativo di rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avviato con disposizione dirigenziale repertorio n. 236/2021;
- dare atto che, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo avviato con la suddetta disposizione dirigenziale repertorio n. 236/2021, per ragioni di continuità delle attività imprenditoriali, tutela dei livelli occupazionali e continuità del servizio pubblico offerto all'utenza, le concessioni/autorizzazioni in corso di validità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – relative a mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato – conservano la loro validità fino alla data di emissione del provvedimento finale di rilascio del nuovo titolo di concessione di commercio su area pubblica, con scadenza al 31 dicembre 2032, fatte salve eventuali diverse valutazioni in relazione a eventuali ulteriori interventi del legislatore sulla materia;
- procedere, mediante apposite gare a evidenza pubblica, all'assegnazione dei posteggi attualmente liberi e dei posteggi per i quali il procedimento di rinnovo dovesse concludersi negativamente, fatte salve ulteriori valutazioni dell'Amministrazione sui posteggi da dismettere;

- trasmettere la presente disposizione all'Assessore al Turismo e alle Attività produttive, all'Area *Sviluppo socio economico e Competitività*, al Servizio *Polizia locale*, al Servizio *Gestione canoni e altri tributi* e al Servizio *Gestione TARI*;
- pubblicare il presente provvedimento in Albo pretorio e dare notizia dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Napoli nell'area tematica Commercio e Artigianato, sezione I mercati comunali di Napoli/Avvisi.

*Sottoscritta digitalmente*

Il dirigente

arch. Ignazio Leone

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.*